

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, BEVILACQUA,
BASINI, CAMPUS, MARRI, PEDRIZZI e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
della religione cattolica

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo circa sessant'anni di insegnamento religioso concordatario (*ex lege* 5 giugno 1930, n. 824) ed ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione («la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»), rimane assurda la posizione «precaria» e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche.

Eppure in questi sessant'anni molti sono stati i momenti di riconoscimento della cultura religiosa.

Basti pensare all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, che all'articolo 9, numero 2, afferma: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera b), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il Presidente della conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli altri, sono stati

confermati importanti principi, quali la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel progetto educativo della scuola e nella programmazione didattica e curricolare; la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.

Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive la normativa neo-concordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929 che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato nella forma dell'incarico annuale o della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel «ruolo».

Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola.

Va osservato che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una esigua minoranza anche perchè tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica. L'insegnamento della religione assume una notevole valenza nella crescita culturale della scuola italiana e contribuisce alla formazione di quel senso etico del quale l'Italia, soprattutto in questo momento, ha tanto bi-

sogno per una profonda rinnovazione e rinascita della società.

Il presente disegno di legge si propone quindi di conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della reli-

gione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge estende lo stato giuridico spettante al personale docente in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado al personale docente di religione cattolica nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 2.

(Istituzione dei ruoli provinciali dei docenti di religione cattolica)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, autorizza i provveditori agli studi a predisporre, d'intesa con l'ordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di religione cattolica per ciascuna provincia distintamente per la scuola elementare, per la scuola media di primo grado e per la scuola media di secondo grado.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono specificati i titoli ed i requisiti, le eventuali prove richieste, nonché i criteri per formare le graduatorie, rispettivamente, per la scuola elementare, secondaria e secondaria superiore.

Art. 3.

(Nomina e destinazione dei docenti di religione cattolica)

1. I provveditori agli studi, una volta predisposti gli elenchi provinciali di cui all'articolo 2, trasmettono le graduatorie al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto alla nomina dei singoli docenti e alla loro destinazione.

Art. 4.

(Trattamento economico e stato giuridico dei docenti di religione cattolica)

1. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

Art. 5.

(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio e decadenza dall'impiego)

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità.

2. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

Art. 6.

(Incarichi annuali)

1. Dopo la completa utilizzazione dei docenti inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 2, i posti e le eventuali ore residui sono conferiti mediante incarichi annuali dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Art. 7.

(Attività didattiche e parascolastiche)

1. In caso di riduzione d'orario, i docenti di ruolo di religione cattolica completano

l'orario di cattedra restando a disposizione della scuola per attività didattiche e parascolastiche.

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali vengono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1996, almeno due anni di servizio continuativo per almeno nove ore settimanali di insegnamento.

